

**AVVISO AI SENSI DELL'ORDINANZA CAUTELARE N. 3518/2014 RESA NEL
PROCEDIMENTO AVANTI IL TAR LAZIO - ROMA - SEZ. TERZA BIS - R.G.N.
8780/2014**

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 8780/2014 proposto dai docenti: Giuliano Mariarosaria; Parente Filomena; Isernia Teresa; Manzo Immacolata; Modestino Gabriella; Fusco Valentina; Negro Maria Giuseppa; D'Angelo Annalisa; Sorgente Lucia; Tessitore Michela; Del Villano Teresa; Palumbo Gina; Luongo Antonietta; Jacazzi Donatella; Russo Mariagiovanna; Diana Mario; Giaquinto Antonietta; Parillo Giovanna; Casale Paola; Galdieri Maria Rosaria; Russo Pasqualina; Migliaccio Concetta; Verona Vera; Tartaglione Annateresa; Becchimanzi Annamaria; Mungivera Elio; D'Angelo Maria Antonietta; contro il M.I.U.R.; per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1) del Decreto n. 235 del 1 aprile 2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in data 9 aprile 2014, regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che “*Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è stato inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo . La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; c) il trasferimento da una graduatoria ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. la richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza*”, **per quanto non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di**

permanenza; 2) dell'art. 9, comma 2, del medesimo D.M. n. 235/2014, che stabilisce: *"La domanda di cui al comma precedente, completa con le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web..."* per i motivi appresso specificati; 3) del successivo articolo 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]"; 4) della nota prot. n. AOODPIT 999 del 9/04/2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, nella parte in cui, tra i soggetti aventi titolo a presentare la domanda, non prevede la analoga possibilità anche per coloro i quali **sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza in occasione dei precedenti aggiornamenti.**

Esponevano **IN FATTO**: I ricorrenti sono tutti docenti abilitati all'insegnamento per una o più classi di concorso. Gli stessi, in occasione della trasformazione delle graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, avvenuta con l'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, si sono inseriti, nelle neo istituite graduatorie ad esaurimento. Tuttavia, gli stessi docenti, in occasione dei successivi aggiornamenti, non hanno presentato la domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, sono incorsi nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie. In altri termini, gli odierni ricorrenti, a causa della cancellazione, non hanno ricevuto nomine dalle graduatorie ad esaurimento, né tantomeno la possibilità di essere nominati in ruolo. In data 9 aprile 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. **Il citato D.M. n. 235/2014, però, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.** Tuttavia, i ricorrenti, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, hanno interesse a chiedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017. A tal fine, gli stessi hanno presentato

domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in formato cartaceo, atteso che l'invio della domanda in modalità telematica, tramite la sezione di "Istanze on line" del sito internet del Ministero resistente, veniva impedito dallo stesso sistema. I provvedimenti impugnati venivano censurati per: 1) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/2014, coloro che, come i ricorrenti erano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2007/2009, erano tenuti a presentare una nuova domanda nel termine previsto dal successivo art. 9, pena la cancellazione dalle graduatorie in cui erano già inclusi. In particolare, il citato articolo 1, comma 1, stabiliva che "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria". Il richiamato art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143/2004, stabilisce che *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."* Analogamente al su richiamato decreto, anche il precedente D.M. 42/09, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011, all'art. 1, comma 2, stabiliva che "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da

presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria". Ebbene, i ricorrenti, nel periodo utile in cui è stata data la possibilità, ai sensi dei citati DD.MM., di presentare la domanda di aggiornamento, non hanno prodotto domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, sono incorsi nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie. Di recente, con D.M. 235/2014, il Ministero resistente ha previsto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017. Anche tale ultimo decreto, all'art. 1, comma 1, stabilisce che "... A norma dell'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;...". **Tuttavia, il citato D.M. n. 235/2014, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.** Ebbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, atteso che, così come riferito poc'anzi, sebbene, il citato D.M. 235/14, richiami la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 - bis, della legge n. 143/2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la ratio. Invero, la norma di riferimento nella fattispecie concreta è la legge n. 143/2004, di cui i decreti ministeriali costituiscono mera attuazione. La lettera della norma di rango primario è chiara: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*. Appare evidente, dunque, che il legislatore, nel ritenere essenziale la manifestazione di volontà del docente ai fini della conservazione dell'iscrizione nella graduatoria provinciale, abbia disciplinato sia l'ipotesi dell'aggiornamento sia quello del reinserimento a seguito della cancellazione, rinviando

alla fonte di secondo grado esclusivamente con riferimento alla definizione del termine finale entro cui chiedere l'aggiornamento della propria posizione ovvero il reinserimento a seguito di cancellazione. Ed infatti, la *ratio* della normativa in questione va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'*intentio* di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato. Peraltro, tutti i Decreti Ministeriali successivi all'entrata in vigore della legge n. 143/04, fino alla tornata di aggiornamento immediatamente precedente l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 e delle graduatorie ad esaurimento, hanno correttamente disciplinato anche l'ipotesi del reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, mentre quelli successivi, pur richiamando in premessa espressamente l'art. 1 comma 1 bis della legge n. 143/2004, statuiscono la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento da parte dell'interessato, senza disciplinare l'ipotesi di reinserimento in graduatoria per i docenti già destinatari di un provvedimento di cancellazione. Ebbene, tale comportamento non appare in linea con la normativa primaria e, in particolare, l'operato dell'amministrazione deve ritenersi non corretto anche alla luce del comma 605 della legge n. 249/2006 che testualmente recita "Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento". Infatti, tale norma non prevede un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga espressamente quanto previsto dalla l. n. 143/2004, operando la mera trasformazione delle graduatorie permanenti, di cui alla medesima legge, in graduatorie ad esaurimento. Né tantomeno sussiste un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita della legge precedente, giacché l'introduzione di una graduatoria permanente, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, non indica altresì l'intenzione del legislatore di escludere *sic ed simpliciter* coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio. Pertanto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con il

conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso per le quali gli stessi sono in possesso di abilitazione all'insegnamento, con tutto il punteggio spettante.

Con ordinanza cautelare n. 3518/2014 emessa sul ricorso introduttivo recante R.g. 8780/2014, il TAR Lazio - Roma, sez. III Bis, autorizzava la notifica per pubblici proclami sul Sito web istituzionale del MIUR per la notifica ai controinteressati.

In particolare, i controinteressati per la docente **Giuliano Mariarosaria** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014 dell'USR per la Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 614 a n. 808 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Parente Filomena** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, ricoprenti la posizione da n. 4351 a n. 5277(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Isernia Teresa** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma ricoprenti la posizione da n. 4200 a n. 5277(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati **per la ricorrente D'Angelo Maria Antonietta** sono tutti i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 688 a n. 808 (cfr. ALLEGATO); nonché i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 757 a n. 862 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati **per la ricorrente Manzo Immacolata** sono tutti i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV -

Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 569 a n. 808 (cfr. ALLEGATO); nonché i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 727 a n. 862 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati **per la ricorrente Russo Pasqualina** sono tutti i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 322 a n. 808 (cfr. ALLEGATO); nonché i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 335 a n. 862 (cfr. ALLEGATO); nonché i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Lingua Inglese nella Scuola Primaria, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 170 a n. 434 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Modestino Gabriella** sono tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicate con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta ricoprenti la posizione da n. 366 a n. 862 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Fusco Valentina** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, ricoprenti la posizione da n. 316 a n. 574 (cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Sostegno Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, ricoprenti la posizione da n. 69 a n. 104 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Negro Maria Giuseppa** sono tutti i docenti inseriti

nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, ricoprenti la posizione da n. 518 a n. 574 (cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, ricoprenti la posizione da n. 481 a n. 580 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **D'Angelo Annalisa** sono tutti i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Personale Educativo, pubblicate con Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, ricoprenti la posizione da n. 333 a n. 488 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Sorgente Lucia** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, ricoprenti la posizione da n. 1977 a n. 3923(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Tessitore Michela**, sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con del Decreto prot. n. 3151 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, ricoprenti la posizione da n. 1448 a n. 4379 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Del Villano Teresa** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 435 a n. 808 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Palumbo Gina** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, ricoprenti la posizione da n. 472 a n.

580 (cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Lingua Inglese nella Scuola Primaria, pubblicata con Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, ricoprenti la posizione da n. 223 a n. 263 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Luongo Antonietta** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 422 a n. 862(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Jacazzi Donatella** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicate con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 745 a n. 808(cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Lingua Inglese nella Scuola Primaria, pubblicate con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 399 a n. 434(cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicate con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 817 a n. 862(cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso A060, pubblicate con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 83 a n. 84(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Russo Mariagiovanna** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 587 a n. 862 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per il ricorrente **Diana Mario** sono tutti i docenti inseriti nella

graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso A025, pubblicate con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 21 a n. 98(cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso A028, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 40 a n. 97(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per il ricorrente **Mungivera Elio** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso A025, pubblicate con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 86 a n. 98(cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso A028, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 90 a n. 97(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Giaquinto Antonietta** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso A019, pubblicata con Decreto prot. n. AOOUSPPT 2597 del 25/08/2014, dell'USR Toscana - Ufficio XVI - Ambito Territoriale per la provincia di Pistoia, ricoprenti la posizione da n. 40 a n. 42(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Parillo Giovanna** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 415 a n. 862(cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 402 a n. 808 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Casale Paola** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso A019, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 141 a n. 143(cfr.

ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Galdieri Maria Rosaria** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 2 a n. 862 (cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Tartaglione Annateresa** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 805 a n. 862(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Verona Vera** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 360 a n. 862(cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Primaria, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 392 a n. 808(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Migliaccio Concetta** sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, ricoprenti la posizione da n. 317 a n. 862(cfr. ALLEGATO).

I controinteressati per la ricorrente **Becchimanzi Annamaria** sono tutti i docenti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento definitiva, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, pubblicata con Decreto prot. n. 3151 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, ricoprenti la posizione da n. 2070 a n. 4379(cfr. ALLEGATO); nonché tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria, pubblicate con Decreto prot. n. 3151 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, , ricoprenti la posizione da n.

2748 a n. 4506(cfr. ALLEGATO).

Inoltre, i citati ricorrenti hanno proposto ricorso nella forma dei motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: **a) per la ricorrente Giuliano Mariarosaria: 1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **b) Per la ricorrente Parente Filomena: 1)** del Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 18/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **c) Per la ricorrente Isernia Teresa: 1)** del Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente, ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 18/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **d) Per la ricorrente Manzo Immacolata: 1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la

ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **e) Per la ricorrente Russo Pasqualina:** 1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **f) Per la ricorrente D'Angelo Maria Antonietta:** 1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente, ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **g) Per la ricorrente Modestino Gabriella:** 1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta

inserita la ricorrente; **h) Per la ricorrente Fusco Valentina: 1)** del Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Sostegno Scuola dell'Infanzia; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 08/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Sostegno Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **i) Per la ricorrente Negro Maria Giuseppa: 1)** del Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 08/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **j) Per la ricorrente D'Angelo Annalisa: 1)** del Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e Personale Educativo; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 18/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e Personale Educativo, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **k) Per la ricorrente Sorgente Lucia: 1)** del Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la

ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 18/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **l) Per la ricorrente Tessitore Michela:** 1) del Decreto prot. n. 3151 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **m) Per la ricorrente Del Villano Teresa:** 1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente, ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **n) Per la ricorrente Palumbo Gina:** 1) del Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 08/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **o) Per la ricorrente Luongo Antonietta:** 1) del Decreto prot. n.

1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **p) Per la ricorrente Jacazzi Donatella:** 1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e A060; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e A060, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **q) Per la ricorrente Russo Mariagiovanna:** 1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Sostegno Scuola dell'Infanzia; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Sostegno Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **r) Per il ricorrente Diana Mario:** 1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso A025 e A028; 2) delle

graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso A025 e A028, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente; **s)**

Per la ricorrente Giaquinto Antonietta: **1)** del Decreto prot. n. AOOUSPPT 2597 del 25/08/2014, dell'USR Toscana - Ufficio XVI - Ambito Territoriale per la provincia di Pistoia, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso A019; **2)** della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 25/08/2014 dall'USR Toscana - Ufficio XVI - Ambito Territoriale per la provincia di Pistoia, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso A019, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **t)**

Per la ricorrente Parillo Giovanna: **1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria; **2)** delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **u)**

Per la ricorrente Casale Paola: **1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso A019; **2)** della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso A019, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **v)**

Per la ricorrente Galdieri Maria Rosaria: **1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad

esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **w) Per la ricorrente Migliaccio Concetta: 1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **x) Per la ricorrente Verona Vera: 1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **y) Per la ricorrente Tartaglione Annateresa: 1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia; 2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **z) Per la ricorrente Becchimanzi Annamaria: 1)** del Decreto prot. n. 3151 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, di pubblicazione delle

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **aa) Per il ricorrente Mungivera Elio: 1)** del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso A025 e A028; 2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso A025 e A028, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente.

I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti venivano censurati per 1) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Le graduatorie gravate sono illegittime nella parte in cui non risultano inseriti gli odierni ricorrenti, in quanto si pongono in contrasto con quanto disposto dall'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97. In particolare, gli Ambiti Territoriali Provinciali, nonostante la normativa primaria prevedesse espressamente la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria, gli odierni ricorrenti non sono stati reinseriti in graduatoria.

Tale modus operandi trova il proprio fondamento nel D.M. n. 235/2014, già censurato con il ricorso introduttivo, il quale, del tutto immotivatamente, non ha previsto la

possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

Ebbene, come detto, ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"*, dispone al suo comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143) che: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorrono i sigg.ri: **Giuliano Mariarosaria** nata a San Tammaro il 01/09/1970 ed ivi residente alla via D. Bonvicenzo, 6, C.F. GLNMRS70P41I261X; **Parente Filomena** nata a Grazzianise il 20/07/1970 e residente alla via Francesco Serao, 12, C.F. PRNFMN70L60E158C; **Isernia Teresa** nata a Maddaloni il 02/12/1958 ed ivi residente alla via Ponte Carolino , 333, C.F. SRNTRS58T42E791M; **Manzo Immacolata** nata a Napoli il 19/06/1964 e residente in Caserta alla via Assunta, 9, C.F. MNZMCL64H59F839K; **Modestino Gabriella** nata a Napoli il 08/05/1976 e residente in San Nicola La Strada alla via Appia, 168, C.F. MDSGRL76E48F839F; **Fusco Valentina** nata a Gaeta il 08/08/1986 e residente in Mondragone alla via Avellino, 31, C.F. FSCVNT86M48D843N; **Negro Maria Giuseppa** nata a Capodrise il 09/10/1967 e residente in Mondragone alla via Fiumara, 25, C.F. NGRMGS67R49B667R; **D'Angelo Annalisa** nata a Teano il 15/02/1980 e residente in Mondragone alla via Vittorio Emanuele, ex 214, C.F. DNGNLS80B55L083E; **Sorgente Lucia** nata a Sessa Aurunca il 20/10/1965 e residente in Cellole alla via Palermo ,12, C.F. SRGLCU65R60I676E; **Tessitore Michela** nata a Succivo il 14/10/1976 e residente in Capodrise alla via Bari, 4 , C.F. TSSMHL76R54I993S; **Del Villano Teresa** nata a S. Cipriano d'Aversa il 08/10/1971, e residente in Castel Volturno alla via Macedonio 667, C.F. DLVTRS71R48H798S; **Palumbo Gina** nata a Varese il 19/06/1977 e

residente in Mondragone alla via G. Marconi, 40, C.F. PLMGNI77H59L682Q; **Luongo Antonietta** nata a Mondragone il 13/09/1968 ed ivi residente alla via G. Oberdan, 38, c.f. LNGNNT68P53F352O; **Jacazzi Donatella** nata ad Aversa il 10/08/1964 ed ivi residente alla via Michelangelo, 108, C.F. JCZDTL64M50A512G; **Russo Mariagiovanna** nata a Pontelatone l'11/01/1964 ed ivi residente alla via Ruscello, 23, C.F. RSSMGV64A51G849F; **Diana Mario** nato a San Cipriano d'Aversa il 20/01/1964, e residente in Casapesenna alla via Catone, 5, C.F. DNIMRA64A20H798G; **Giaquinto Antonietta** nata a Caserta il 16/09/1971, E RESIDENTE IN San Nicola La Strada alla via Palomba, 22, P.co Nettuno, C.F. GQNNNT71P56B963X; **Parillo Giovanna** nata a Pontelatone il 12/03/1964 ed ivi residente alla via Roma, 126 C.F. PRLGNN64C52G849R; **Casale Paola** nata a Formia il 03/07/1968 e residente in Capodrise alla via D. Cirillo, 27, C.F. CSLPLA68L43D708T; **Galdieri Maria Rosaria** nata a Napoli il 17/05/1972 e residente ad Aversa alla via Cilea, 49, C.F. GLDMRS72E57F839N; **Russo Pasqualina** nata a Caserta il 14/05/1976 e residente in Marcianise alla via S. Pasquale n. 12, C.F. RSSPQL76E54B963V; **Migliaccio Concetta** nata a Roma il 20/03/1978 e residente in Orta di Atella alla via Michelangelo Buonarroti, 26, C.F. MGLCCT78C60H501H; **Verona Vera** nata a S. Maria CV il 09/12/1974, ed ivi residente traversa Melorio, 21, VRNVRE74T49I234J; **Tartaglione Annateresa** nata a Caserta il 28/06/1974 e residente alla via Cagliari, 4 C.F. TRTNTR74H68B963F; **Becchimanzi Annamaria** nata ad Aversa il 20/01/1964 ed ivi residente al viale Olimpico, 200, C.F. BCCNMR64A60A512X; **Mungivera Elio** nata Caserta il 15/04/1968, ed ivi residente alla via Raffaele Caravaglios, 1/A, C.F. MNGLEI68D15B963X; **D'Angelo Maria Antonietta** nata a Caiazzo il 09/06/1962 ed ivi residente alla via Caduti sul Lavoro, 38, C.F. DNGMNT62H49B362I; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domiciliavano in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

1. del Decreto n. 235 del 1 aprile 2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in data 9 aprile 2014, regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con

riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è stato inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; c) il trasferimento da una graduatoria ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. la richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza", **per quanto non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza;**

2. dell'art. 9, comma 2, del medesimo D.M. n. 235/2014, che stabilisce: "La domanda di cui al comma precedente, completa con le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web..." per i motivi appresso specificati;

3. del successivo articolo 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]"

4. della nota prot. n. AOODPIT 999 del 9/04/2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, nella parte in cui, tra i soggetti aventi titolo a presentare la domanda, non prevede la analoga possibilità anche per coloro i quali **sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza in occasione dei precedenti aggiornamenti;**

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti abilitati all'insegnamento per una o più classi di concorso.

Gli stessi, in occasione della trasformazione delle graduatorie permanenti del personale docente in

graduatorie ad esaurimento, avvenuta con l'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, si sono inseriti, nelle neo istituite graduatorie ad esaurimento.

Tuttavia, gli stessi docenti, in occasione dei successivi aggiornamenti, non hanno presentato la domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, sono incorsi nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

In altri termini, gli odierni ricorrenti, a causa della cancellazione, non hanno ricevuto nomine dalle graduatorie ad esaurimento, né tantomeno la possibilità di essere nominati in ruolo.

In data 9 aprile 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il citato D.M. n. 235/2014, però, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

Tuttavia, i ricorrenti, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, hanno interesse a chiedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017.

A tal fine, gli stessi hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in formato cartaceo, atteso che l'invio della domanda in modalità telematica, tramite la sezione di "Istanze on line" del sito internet del Ministero resistente, veniva impedito dallo stesso sistema.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in quanto l'oggetto del presente giudizio attiene alla regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con D.M. n. 235/2014, a modifica dei precedenti D.M. 12 maggio 2011, n. 44, D.M. 42/09, DDG 16 marzo 2007, nonché ad integrazione del D.M. 27 marzo 2000 n. 123, sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Invero, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti contestano la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, ovvero nella parte in cui non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza.

In altri termini, la presente controversia non attiene alla singola collocazione del docente in una

determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.

La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo.

In merito la Cassazione, di recente, con sentenza n. 27991/2013, ha chiarito che “Come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 1 (cfr. Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22799), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. Corte cost. n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola)”... [omissis] “Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perchè in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1. Nella specie il D.M. MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, al di là del rispetto della procedura di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 perchè contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento ed è integrativo (come previsto dal suo art. 13 recante le "disposizioni finali") del precedente D.M. MIUR 27 marzo 2000 n. 123, espressamente qualificato come Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti”.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/2014, coloro che, come i ricorrenti erano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2007/2009, erano tenuti a presentare una nuova domanda nel termine previsto dal successivo art. 9, pena la cancellazione dalle graduatorie in cui erano già inclusi.

In particolare, il citato articolo 1, comma 1, stabiliva che "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".

Il richiamato art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143/2004, stabilisce che "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Analogamente al su richiamato decreto, anche il precedente D.M. 42/09, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011, all'art. 1, comma 2, stabiliva che "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".

Ebbene, i ricorrenti, nel periodo utile in cui è stata data la possibilità, ai sensi dei citati DD.MM., di presentare la domanda di aggiornamento, non hanno prodotto domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, sono incorsi nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

Di recente, con D.M. 235/2014, il Ministero resistente ha previsto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017.

Anche tale ultimo decreto, all'art. 1, comma 1, stabilisce che "... A norma dell'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;...".

Tuttavia, il citato D.M. n. 235/2014, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

Ebbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, atteso che, così come riferito poc'anzi, sebbene, il citato D.M. 235/14, richiami la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 - bis, della legge n. 143/2004, ne viola, quanto all'odierno thema decidendum, la lettera e la ratio.

Invero, la norma di riferimento nella fattispecie concreta è la legge n. 143/2004, di cui i decreti ministeriali costituiscono mera attuazione.

La lettera della norma di rango primario è chiara: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. **A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione**".

Appare evidente, dunque, che il legislatore, nel ritenere essenziale la manifestazione di volontà del docente ai fini della conservazione dell'iscrizione nella graduatoria provinciale, abbia disciplinato sia l'ipotesi dell'aggiornamento sia quello del reinserimento a seguito della cancellazione, rinviando alla fonte di secondo grado esclusivamente con riferimento alla definizione del termine finale entro cui chiedere l'aggiornamento della propria posizione ovvero il reinserimento a seguito di cancellazione.

Ed infatti, la ratio della normativa in questione va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfolire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato.

Peraltro, tutti i Decreti Ministeriali successivi all'entrata in vigore della legge n. 143/04, fino alla tornata di aggiornamento immediatamente precedente l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 e delle graduatorie ad esaurimento, hanno correttamente disciplinato anche l'ipotesi del

reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, mentre quelli successivi, pur richiamando in premessa espressamente l'art. 1 comma 1 bis della legge n. 143/2004, statuiscono la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento da parte dell'interessato, senza disciplinare l'ipotesi di reinserimento in graduatoria per i docenti già destinatari di un provvedimento di cancellazione.

Ebbene, tale comportamento non appare in linea con la normativa primaria e, in particolare, l'operato dell'amministrazione deve ritenersi non corretto anche alla luce del comma 605 della legge n. 249/2006 che testualmente recita "Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".

Infatti, tale norma non prevede un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga espressamente quanto previsto dalla l. n. 143/2004, operando la mera trasformazione delle graduatorie permanenti, di cui alla medesima legge, in graduatorie ad esaurimento.

Né tantomeno sussiste un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita della legge precedente, giacché l'introduzione di una graduatoria permanente, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, non indica altresì l'intenzione del legislatore di escludere sic ed simpliciter coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

Non può in sostanza sostenersi la legittimità di un'esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale, dato che non è dato rinvenire nella legge n. 296/2006 una delega in tal senso; dall'altro canto una interpretazione sistemica delle due norme primarie, e prima ancora costituzionalmente orientata delle stesse, soprattutto alla luce dell'art. 3 Cost., porta a ritenere che la previsione di una possibilità di reinserimento nella graduatoria sia ancor più ragionevole in quelle ad esaurimento, giacché esse costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico. E', peraltro, da escludersi che un fondamento positivo alla cancellazione definitiva in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento possa rinvenirsi nel comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Giova in proposito riportare le proposizioni normative riguardanti la subiecta materia: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione

all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione" (art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006).

La nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento senza, tuttavia, stravolgerne la natura.

E' coerente allora affermare che, la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se - in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - la cristallizzazione di queste ultime, nel senso di impedire il reinserimento in graduatoria dei docenti precedentemente cancellati.

Inoltre, la differente locuzione usata dal legislatore nella Finanziaria del 2007, fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso ex novo dei docenti neo abilitati, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie "a esaurimento"; essa però non può essere piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

Da ciò ne consegue che la decisione dell'Amm.ne Ministeriale di non prevedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza, si pone in contrasto con la normativa di cui alla legge n. 143/2004, che, come già riferito, non è stata mai abrogata e che prevede la possibilità, per i docenti precedentemente cancellati, di reinserirsi nelle graduatorie provinciali a domanda, con il recupero di tutto il punteggio posseduto.

Pertanto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso per le quali gli stessi sono in possesso di abilitazione all'insegnamento, con tutto il punteggio spettante.

Oltretutto, preme sottolineare che in relazione ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa, la Giurisprudenza Amministrativa (Cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 21793/2010; TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 27460/2010; TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 10809/2008, richiamata dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 1525/2009 del 24 marzo 2009) ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

A ciò si aggiunga che le considerazioni sin qui espresse sono state sostenute avallate anche dalla Giurisprudenza Lavoristica con l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento adottate in applicazione dei decreti ministeriali regolanti l'aggiornamento delle graduatorie (Cfr. Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro, ordinanza dell'11/11/2011, Giudice dott. Andrea Basta, R.G. n. 8748/2011; Tribunale di Matera - Sez. Lavoro, Giudice

dott. Antonio Marzario, Sentenza n. 1192/2012).

In particolare, si richiama quanto affermato nella sentenza n. 1192/2012 dal Giudice del Lavoro dott. Antonio Marzario, del Tribunale di Matera, ove si afferma: "[...] in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della L. n. 143 del 2004...", commentando poi la norma di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), il giudice sostiene che "E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]". E continua la sentenza la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza ("cancellazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato reinserimento [...]"(cfr. in tal senso anche Tribunale di Cagliari, ordinanza del 27/07/2012; Tribunale di Verona, sentenza n. 297/2013).

Anche il Tribunale di Firenze, con sentenza del 17 maggio 2013 (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C, legge 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11). il Giudice del Lavoro di Firenze

ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 del TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 del TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Peraltro, occorre aggiungere che la presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volerli nuovamente figurare.

Inoltre, non può in proposito non evidenziarsi che la docente in questione appartiene al personale precario, e che per ella il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo della scuola, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una sua effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile – e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma – che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze “rovinose” dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie.

Né potrebbe ritenersi che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come stabilita nel D.M. impugnato, possa trovare un qualche fondamento positivo nella legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

E' da aggiungere in prosieguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso – come precisato dal TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con la sentenza n. 10890/2008 - che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Inoltre, come già esposto poc'anzi, l'intento iniziale del legislatore con la creazione delle graduatorie ad esaurimento era quello di non consentire nuovi inserimenti, salvo quelli previsti nella stessa legge Finanziaria, nonché quello di eliminare il fenomeno del precariato con il completo esaurimento delle graduatorie, in vista del nuovo sistema di reclutamento del personale docente.

Si pone, a questo punto, l'interrogativo se per caso la legge n. 296 del 2006 abbia in qualche modo data copertura alle illegittime superfetazioni introdotte dai decreti impugnati, così che la tesi della loro illegittimità andrebbe spostata sulla legge Finanziaria per eventuale contrasto con i principi costituzionali (eguaglianza; imparzialità della pubblica amministrazione; accesso agli uffici pubblici sulla base del merito e in condizioni di eguaglianza).

A tali fini occorre innanzitutto ribadire che l'immobilità e/o la cristallizzazione, ovvero l'impossibilità di reinserirsi in graduatoria, sono superfetazioni, che la legge 296 del 2006 non aveva previsto né nominativamente, né concettualmente.

Nella predetta legge, infatti, non vi è traccia né di immobilità né di cancellazione definitiva in caso di mancata presentazione della domanda per un breve periodo di tempo.

Quanto detto esclude che alla legge n. 296 del 2006 possa essere attribuito carattere innovativo e/o abrogativo rispetto alla legge n. 143/2004.

E' noto, infatti, che si ha effetto implicitamente abrogativo quando si manifesta una incompatibilità logica con la vecchia disciplina, tale da rendere impossibile l'applicazione contemporanea di entrambe.

Nel caso di specie questo non accade.

*Anzi, il successivo comma 607, dell'art. 1, della legge Finanziaria, nel prevedere la ridefinizione, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, **si limita a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994, senza, tuttavia, prevedere la***

cancellazione definitiva dei docenti già inclusi che, per un qualunque motivo, non abbiano presentato la domanda per un breve periodo di tempo.

*Deve, pertanto, concludersi nel senso che la legge 296/06, lontana dall'offrire copertura a una operazione illegittima che impedisce il reinserimento in graduatoria per i docenti precedentemente cancellati, con la diversa denominazione delle stesse graduatorie provinciali, si è semplicemente limitata ad impedire **nuovi inserimenti di docenti neo abilitati** al fine di "esaurire" i vecchi precari, in vista del nuovo sistema di reclutamento.*

Pertanto, anche per tale verso i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e vanno annullati.

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Inoltre, occorre rilevare che la circostanza che le graduatorie permanenti, introdotte dalla legge 124 del 1999, siano state trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi del comma 605, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, non può assumere alcuna rilevanza.

Infatti, se l'intento iniziale del legislatore con la creazione delle graduatorie ad esaurimento era quello di non consentire nuovi inserimenti, salvo quelli previsti dalla stessa legge Finanziaria, nonché quello di eliminare il fenomeno del precariato con il completo esaurimento delle graduatorie, è pur vero che di fatto tale ratio è stata completamente disattesa nel corso degli anni.

In particolare, con il D.M. 42/09, è stato consentito ad altri docenti neoabilitati di inserirsi ex novo, nelle suddette graduatorie, e, precisamente:

- ai docenti abilitati e abilitandi IX ciclo SSIS, COBASLID e iscritti a Scienze della Formazione Primaria (art. 5bis della Legge 169/08)

- ai docenti abilitati per effetto della sanatoria disposta dall'art. 36 bis della Legge 14/09 (abilitati in violazione dei requisiti DM 85/05 ex Legge 143/04), e, successivamente, ai docenti abilitati per effetto della sanatoria disposta dalla legge 167/2009 (abilitati in violazione dei requisiti DM 21/05 ex
Legge 143/04);

- dei docenti abilitati all'estero (ex Legge 206 del 20 novembre 2007, che recepisce le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE).

*Orbene, alla luce di tale inversione di rotta dell'Amm.ne Ministeriale, di "Sbloccare" le graduatorie ad esaurimento, consentendo l'accesso ai docenti su elencati, non si comprende la decisione di impedire il reinserimento in graduatoria di coloro i quali, già inseriti, **per un breve periodo di tempo non abbiano presentato la domanda.***

Tale comportamento risulta essere del tutto illogico oltre che discriminatorio.

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'. Inoltre, il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanze on line" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Ora, considerato che gli odierni ricorrenti non risultano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

L'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", del citato Decreto al comma 2, lettera b), tuttavia, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]".

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone "Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... **con esclusione di qualsiasi altro mezzo**, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

I successivi commi stabiliscono che:

"2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore."

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate **anche** per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso **non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa**, anche in via telematica.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam* non essent le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Ambiti

Territoriali Provinciali.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la scelta del Ministero resistente di non consentire ai docenti che erano precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria, comporta per loro la perdita di chances occupazionali o, addirittura, la possibilità di essere nominati in ruolo.

Infatti, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

Da ciò ne consegue che il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato all'insegnamento, condanna detto personale ad uno stato di precariato permanente.

P.Q.M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, ne è esente in quanto i ricorrenti, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non hanno avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a euro 32.298,699.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto".

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO NELLA FORMA DEI MOTIVI AGGIUNTI

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. N. 8780/2014 , SEZ. TERZA BIS

*nell'interesse e per conto dei sig.ri: **Giuliano Mariarosaria** nata a San Tammaro il 01/09/1970 ed*

ivi residente alla via D. Bonvienzo, 6, C.F. GLNMRS70P41I261X; **Parente Filomena** nata a Grazzianise il 20/07/1970 e residente alla via Francesco Serao, 12, C.F. PRNFMN70L60E158C; **Isernia Teresa** nata a Maddaloni il 02/12/1958 ed ivi residente alla via Ponte Carolino , 333, C.F. SRNTRS58T42E791M; **Manzo Immacolata** nata a Napoli il 19/06/1964 e residente in Caserta alla via Assunta, 9, C.F. MNZMCL64H59F839K; **Modestino Gabriella** nata a Napoli il 08/05/1976 e residente in San Nicola La Strada alla via Appia, 168, C.F. MDSGRL76E48F839F; **Fusco Valentina** nata a Gaeta il 08/08/1986 e residente in Mondragone alla via Avellino, 31, C.F. FSCVNT86M48D843N; **Negro Maria Giuseppa** nata a Capodrise il 09/10/1967 e residente in Mondragone alla via Fiumara, 25, C.F. NGRMGS67R49B667R; **D'Angelo Annalisa** nata a Teano il 15/02/1980 e residente in Mondragone alla via Vittorio Emanuele, ex 214, C.F. DNGNLS80B55L083E; **Sorgente Lucia** nata a Sessa Aurunca il 20/10/1965 e residente in Cellole alla via Palermo ,12, C.F. SRGLCU65R60I676E; **Tessitore Michela** nata a Succivo il 14/10/1976 e residente in Capodrise alla via Bari, 4 , C.F. TSSMHL76R54I993S; **Del Villano Teresa** nata a S. Cipriano d'Aversa il 08/10/1971, e residente in Castel Volturno alla via Macedonio 667, C.F. DLVTRS71R48H798S; **Palumbo Gina** nata a Varese il 19/06/1977 e residente in Mondragone alla via G. Marconi, 40, C.F. PLMGNI77H59L682Q; **Luongo Antonietta** nata a Mondragone il 13/09/1968 ed ivi residente alla via G. Oberdan, 38, c.f. LNGNNT68P53F352O; **Jacazzi Donatella** nata ad Aversa il 10/08/1964 ed ivi residente alla via Michelangelo, 108, C.F. JCZDTL64M50A512G; **Russo Mariagiovanna** nata a Pontelatone l'11/01/1964 ed ivi residente alla via Ruscello, 23, C.F. RSSMGV64A51G849F; **Diana Mario** nato a San Cipriano d'Aversa il 20/01/1964, e residente in Casapesenna alla via Catone, 5, C.F. DNIMRA64A20H798G; **Giaquinto Antonietta** nata a Caserta il 16/09/1971, E RESIDENTE IN San Nicola La Strada alla via Palomba, 22, P.co Nettuno, C.F. GQNNNT71P56B963X; **Parillo Giovanna** nata a Pontelatone il 12/03/1964 ed ivi residente alla via Roma, 126 C.F. PRLGNN64C52G849R; **Casale Paola** nata a Formia il 03/07/1968 e residente in Capodrise alla via D. Cirillo, 27, C.F. CSLPLA68L43D708T; **Galdieri Maria Rosaria** nata a Napoli il 17/05/1972 e residente ad Aversa alla via Cilea, 49, C.F. GLDMRS72E57F839N; **Russo Pasqualina** nata a Caserta il 14/05/1976 e residente in Marcianise alla via S. Pasquale n. 12, C.F. RSSPQL76E54B963V; **Migliaccio Concetta** nata a Roma il 20/03/1978 e residente in Orta di Atella alla via Michelangelo Buonarroto, 26, C.F. MGLCCT78C60H501H; **Verona Vera** nata a S. Maria CV il 09/12/1974, ed ivi residente traversa Melorio, 21, VRNVRE74T49I234J; **Tartaglione Annateresa** nata a Caserta il 28/06/1974 e residente alla via Cagliari, 4 C.F. TRTNTR74H68B963F; **Becchimanzi Annamaria** nata ad Aversa il 20/01/1964 ed ivi residente

al viale Olimpico, 200, C.F. BCCNMR64A60A512X; **Mungivera Elio** nata Caserta il 15/04/1968, ed ivi residente alla via Raffaele Caravaglios, 1/A, C.F. MNGLEI68D15B963X; **D'Angelo Maria Antonietta** nata a Caiazzo il 09/06/1962 ed ivi residente alla via Caduti sul Lavoro, 38, C.F. DNGMNT62H49B362I; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domiciliano in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;

nonché contro

I Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per la Toscana, per la Campania e per il Lazio;

nonché contro

I Dirigenti pro tempore degli Ambiti Territoriali per le province di Pistoia, Caserta, Napoli, Roma e Latina,

e nei confronti

di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014/17, relativamente alle classi di concorso appresso specificate, degli Ambiti Territoriali Provinciali che sarebbero scavalcati nella graduatoria di appartenenza, in caso di accoglimento del gravame, dai ricorrenti del ricorso R.G. n. 8780/2014.

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti e/o provvedimenti:

a) per la ricorrente Giuliano Mariarosaria:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria;

2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

b) Per la ricorrente Parente Filomena:

1) del Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria;

2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 18/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

c) Per la ricorrente Isernia Teresa:

1) del Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente, ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria;

2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 18/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

d) Per la ricorrente Manzo Immacolata:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia;

2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

e) Per la ricorrente Russo Pasqualina:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia;

2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso

Scuola Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

f) Per la ricorrente D'Angelo Maria Antonietta:

1) *del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente, ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia;*

2) *delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

g) Per la ricorrente Modestino Gabriella:

1) *del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia;*

2) *della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

h) Per la ricorrente Fusco Valentina:

1) *del Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Sostegno Scuola dell'Infanzia;*

2) *delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 08/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Sostegno Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

i) Per la ricorrente Negro Maria Giuseppa:

1) *del Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia,*

classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria;

2) *delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 08/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

j) Per la ricorrente D'Angelo Annalisa:

1) *del Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e Personale Educativo;*

2) *delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 18/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e Personale Educativo, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

k) Per la ricorrente Sorgente Lucia

1) *del Decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n. 22141 Uscita - del 18/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia;*

2) *della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 18/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Roma, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

l) Per la ricorrente Tessitore Michela:

1) *del Decreto prot. n. 3151 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia;*

2) *della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

m) Per la ricorrente Del Villano Teresa:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente, ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia;

2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

n) Per la ricorrente Palumbo Gina:

1) del Decreto AOOUSPLT prot. n. 9151 del 08/08/2014, dell'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria;

2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 08/08/2014 dall'USR Lazio - Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Latina, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

o) Per la ricorrente Luongo Antonietta:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia;

2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

p) Per la ricorrente Jacazzi Donatella:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e A060;

2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania -

Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola Primaria, Lingua Inglese nella Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e A060, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

q) Per la ricorrente Russo Mariagiovanna:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Sostegno Scuola dell'Infanzia;

2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Sostegno Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

r) Per il ricorrente Diana Mario:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso A025 e A028;

2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso A025 e A028, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

s) Per la ricorrente Giaquinto Antonietta:

1) del Decreto prot. n. AOOUSPPT 2597 del 25/08/2014, dell'USR Toscana - Ufficio XVI - Ambito Territoriale per la provincia di Pistoia, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso A019;

2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 25/08/2014 dall'USR Toscana - Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la provincia di Pistoia, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso A019, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

t) Per la ricorrente Parillo Giovanna:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito

Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria;

2) *delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

u) Per la ricorrente Casale Paola;

1) *del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso A019;*

2) *della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso A019, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

v) Per la ricorrente Galdieri Maria Rosaria

1) *del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia;*

2) *della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

w) Per la ricorrente Migliaccio Concetta

1) *del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia;*

2) *della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;*

x) Per la ricorrente Verona Vera:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria;

2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

y) Per la ricorrente Tartaglione Annateresa:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia;

2) della graduatoria ad esaurimento, pubblicata in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

z) Per la ricorrente Becchimanzi Annamaria:

1) del Decreto prot. n. 3151 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria;

2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Lingua Inglese nella Scuola Primaria, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

aa) Per il ricorrente Mungivera Elio:

1) del Decreto prot. n. 1334 del 26/08/2014, dell'USR Campania - Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, III fascia, classi di

concorso A025 e A028;

2) delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 26/08/2014 dall'USR Campania - Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, valida per il triennio 2014/2017, III fascia, classi di concorso A025 e A028, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente.

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti abilitati all'insegnamento per una o più classi di concorso.

Gli stessi, in occasione della trasformazione delle graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, avvenuta con l'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, si sono inseriti, nelle neo istituite graduatorie ad esaurimento.

Tuttavia, gli stessi docenti, in occasione dei successivi aggiornamenti, non hanno presentato la domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, sono incorsi nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

In altri termini, gli odierni ricorrenti, a causa della cancellazione, non hanno ricevuto nomine a tempo determinato dalle graduatorie ad esaurimento, né tantomeno la possibilità di essere nominati in ruolo.

In data 9 aprile 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il citato D.M. n. 235/2014, però, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

Tuttavia, i ricorrenti, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, hanno interesse a chiedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017.

Avverso la mancata previsione della possibilità di richiedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento i ricorrenti hanno proposto ricorso, contrassegnato col numero di R.G. 8780/202014, innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale, sez. III bis, al fine di ottenerne l'annullamento.

Il TAR adito, con Ordinanza n. 3518/2014, emessa in data 17/07/2014 e depositata in data 24/07/2014, ha accolto l'incidentale domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso adducendo la seguente motivazione: "Rilevato che il ricorso si palesa assistito da fumus boni iuris con riferimento all'indirizzo giurisprudenziale della Sezione in materia di cancellazione delle graduatorie ad esaurimento (TAR Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010), indirizzo

recentemente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 2014)” e contestualmente ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del MIUR.

Successivamente, gli Ambiti Territoriali Provinciali indicati in epigrafe hanno pubblicato le graduatorie ad esaurimento in questa sede gravate, senza, tuttavia, reinserire gli odierni ricorrenti nelle graduatorie per le classi di concorso per le quali gli stessi sono in possesso di abilitazione all'insegnamento, con tutto il punteggio spettante.

Tale situazione preclude di fatto le opportunità occupazionali degli odierni ricorrenti.

Da qui, la necessità del presente ricorso per motivi aggiunti.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in quanto l'oggetto del presente giudizio attiene alla regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con D.M. n. 235/2014, a modifica dei precedenti D.M. 12 maggio 2011, n. 44 , D.M. 42/09, DDG 16 marzo 2007, nonché ad integrazione del D.M. 27 marzo 2000 n. 123, sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Invero, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti contestano la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, ovvero nella parte in cui non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza.

In altri termini, la presente controversia non attiene alla singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.

La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo.

Sul punto, giova evidenziare che, recentemente, il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie identica a quella che qui ci occupa, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3658/2014).

In merito, peraltro, la Cassazione, con sentenza n. 27991/2013, ha chiarito che “Come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici

ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 1 (cfr. Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22799), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. Corte cost. n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola)"... [omissis] **"Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perchè in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1. Nella specie il D.M. MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, al di là del rispetto della procedura di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 perchè contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento ed è integrativo (come previsto dal suo art. 13 recante le "disposizioni finali") del precedente D.M. MIUR 27 marzo 2000 n. 123, espressamente qualificato come Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti".**

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA,

ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Le graduatorie in questa sede gravata sono illegittime nella parte in cui non risultano inseriti gli odierni ricorrenti, in quanto si pongono in contrasto con quanto disposto dall'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97.

In particolare, gli Ambiti Territoriali Provinciali, nonostante la normativa primaria prevedesse espressamente la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria, gli odierni ricorrenti non sono stati reinseriti in graduatoria.

Tale modus operandi trova il proprio fondamento nel D.M. n. 235/2014, già censurato con il ricorso introduttivo, il quale, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

*Ebbene, come detto, ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università", dispone al suo comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143) che: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. **A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione**".*

Pertanto, il citato articolo viene espressamente richiamato nell'art. 1 del d.m. n. 235/2014, il quale, infatti, recita: "... A norma dell'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria:...".

Ebbene, non risulta, nell'atto di grado inferiore, la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso la richiesta di reinserimento nella graduatoria, evitando la cancellazione definitiva.

L'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo è dovuta alla circostanza che, nella specie, gli stessi, già inclusi nelle graduatorie permanenti (poi ad

esaurimento) del personale docente, per un breve periodo non hanno adempiuto all'onere di presentare domanda intesa a manifestare la volontà di permanere nelle graduatorie in questione.

Come hanno osservato i Giudici di Palazzo Spada nella sentenza n. 3658/2014, deve affrontarsi la questione della piena conformità del decreto ministeriale adottato, e quindi delle graduatorie adottate in ossequio alle previsioni del D.M., alla norma primaria di cui al comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 e ai principi generali dell'ordinamento.

Nella prefata sentenza si legge: "La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.

Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati".

Come ha osservato il Consiglio di Stato, "gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole".

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del recariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 235/2014, e conseguentemente anche le graduatorie adottate, è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stesso d.m. n. 235/2014 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n.

97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

In definitiva, le graduatorie in questa sede gravate sono illegittime nella parte in cui non risultano inseriti gli odierni ricorrenti, in quanto si pongono in contrasto con quanto disposto dall'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97.

Infatti, gli Ambiti Territoriali Provinciali, nonostante la normativa primaria prevedesse espressamente la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria, non hanno reinserito gli odierni ricorrenti in graduatoria.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Inoltre, si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso introduttivo che di seguito si riportano:

"MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/2014, coloro che, come i ricorrenti erano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2007/2009, erano tenuti a presentare una nuova domanda nel termine previsto dal successivo art. 9, pena la cancellazione dalle graduatorie in cui erano già inclusi.

In particolare, il citato articolo 1, comma 1, stabiliva che "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".

Il richiamato art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143/2004, stabilisce che "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della

domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Analogamente al su richiamato decreto, anche il precedente D.M. 42/09, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011, all'art. 1, comma 2, stabiliva che "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".

Ebbene, i ricorrenti, nel periodo utile in cui è stata data la possibilità, ai sensi dei citati DD.MM., di presentare la domanda di aggiornamento, non hanno prodotto domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, sono incorsi nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

Di recente, con D.M. 235/2014, il Ministero resistente ha previsto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017.

Anche tale ultimo decreto, all'art. 1, comma 1, stabilisce che "... A norma dell'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;...".

Tuttavia, il citato D.M. n. 235/2014, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

Ebbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, atteso che, così come riferito poc'anzi, sebbene, il citato D.M. 235/14, richiami la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 - bis, della legge n. 143/2004, ne viola, quanto all'odierno thema decidendum, la lettera e la ratio.

Invero, la norma di riferimento nella fattispecie concreta è la legge n. 143/2004, di cui i decreti ministeriali costituiscono mera attuazione.

La lettera della norma di rango primario è chiara: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

Appare evidente, dunque, che il legislatore, nel ritenere essenziale la manifestazione di volontà del docente ai

fini della conservazione dell'iscrizione nella graduatoria provinciale, abbia disciplinato sia l'ipotesi dell'aggiornamento sia quello del reinserimento a seguito della cancellazione, rinviando alla fonte di secondo grado esclusivamente con riferimento alla definizione del termine finale entro cui chiedere l'aggiornamento della propria posizione ovvero il reinserimento a seguito di cancellazione.

Ed infatti, la ratio della normativa in questione va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato.

Peraltro, tutti i Decreti Ministeriali successivi all'entrata in vigore della legge n. 143/04, fino alla tornata di aggiornamento immediatamente precedente l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 e delle graduatorie ad esaurimento, hanno correttamente disciplinato anche l'ipotesi del reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, mentre quelli successivi, pur richiamando in premessa espressamente l'art. 1 comma 1 bis della legge n. 143/2004, statuiscono la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento da parte dell'interessato, senza disciplinare l'ipotesi di reinserimento in graduatoria per i docenti già destinatari di un provvedimento di cancellazione.

Ebbene, tale comportamento non appare in linea con la normativa primaria e, in particolare, l'operato dell'amministrazione deve ritenersi non corretto anche alla luce del comma 605 della legge n. 249/2006 che testualmente recita "Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".

Infatti, tale norma non prevede un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga espressamente quanto previsto dalla l. n. 143/2004, operando la mera trasformazione delle graduatorie permanenti, di cui alla medesima legge, in graduatorie ad esaurimento.

Né tantomeno sussiste un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita della legge precedente, giacché l'introduzione di una graduatoria permanente, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, non indica altresì l'intenzione del legislatore di escludere sic ed simpliciter coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

Non può in sostanza sostenersi la legittimità di un'esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale, dato che non è dato rinvenire nella legge n. 296/2006 una delega in tal senso; dall'altro canto una interpretazione sistemica delle due norme primarie, e prima ancora

costituzionalmente orientata delle stesse, soprattutto alla luce dell'art. 3 Cost., porta a ritenere che la previsione di una possibilità di reinserimento nella graduatoria sia ancor più ragionevole in quelle ad esaurimento, giacché esse costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico. E', peraltro, da escludersi che un fondamento positivo alla cancellazione definitiva in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento possa rinvenirsi nel comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Giova in proposito riportare le proposizioni normative riguardanti la subiecta materia: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione" (art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006).

La nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento senza, tuttavia, stravolgerne la natura.

E' coerente allora affermare che, la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se - in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - la cristallizzazione di queste ultime, nel senso di impedire il reinserimento in graduatoria dei docenti precedentemente cancellati.

Inoltre, la differente locuzione usata dal legislatore nella Finanziaria del 2007, fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso ex novo dei docenti neo abilitati, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie "a esaurimento"; essa però non può essere piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da coglierne conseguenze limitative per i soggetti già inseriti che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

Da ciò ne consegue che la decisione dell'Amm.ne Ministeriale di non prevedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza, si pone in contrasto con la normativa di cui alla legge n. 143/2004, che, come già riferito, non è stata mai abrogata e che prevede la possibilità, per i docenti precedentemente cancellati, di reinserirsi nelle graduatorie provinciali a domanda, con il recupero di tutto il punteggio posseduto.

Pertanto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso per le quali gli stessi sono in possesso di abilitazione all'insegnamento, con tutto il punteggio spettante.

Oltretutto, *preme sottolineare che in relazione ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa, la Giurisprudenza Amministrativa (Cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 21793/2010; TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 27460/2010; TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 10809/2008, richiamata dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 1525/2009 del 24 marzo 2009) ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.*

A ciò si aggiunga che le considerazioni sin qui espresse sono state sostenute avallate anche dalla Giurisprudenza Lavoristica con l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento adottate in applicazione dei decreti ministeriali regolanti l'aggiornamento delle graduatorie (Cfr. Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro, ordinanza dell'11/11/2011, Giudice dott. Andrea Basta, R.G. n. 8748/2011; Tribunale di Matera - Sez. Lavoro, Giudice dott. Antonio Marzario, Sentenza n. 1192/2012).

In particolare, si richiama quanto affermato nella sentenza n. 1192/2012 dal Giudice del Lavoro dott. Antonio Marzario, del Tribunale di Matera, ove si afferma: "[...] in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della L. n. 143 del 2004...", commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605, lett. c), il giudice sostiene che "E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]". E continua la sentenza la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza ("cancellazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle

graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato reinserimento [...]"(cfr. in tal senso anche Tribunale di Cagliari, ordinanza del 27/07/2012; Tribunale di Verona, sentenza n. 297/2013).

Anche il Tribunale di Firenze, con sentenza del 17 maggio 2013 (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art 1 comma 605 lettera C, legge 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11). il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 del TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 del TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Peraltro, occorre aggiungere che la presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Inoltre, non può in proposito non evidenziarsi che la docente in questione appartiene al personale precario, e che per ella il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo della scuola, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una sua effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile – e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma – che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze "rovinose" dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie.

Né potrebbe ritenersi che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita nel D.M. impugnato, possa trovare un qualche fondamento positivo nella legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

E' da aggiungere in prosieguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso – come precisato dal TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con la sentenza n. 10890/2008 – che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Inoltre, come già esposto poc'anzi, l'intento iniziale del legislatore con la creazione delle graduatorie ad esaurimento era quello di non consentire nuovi inserimenti, salvo quelli previsti nella stessa legge Finanziaria, nonché quello di eliminare il fenomeno del precariato con il completo esaurimento delle graduatorie, in vista del nuovo sistema di reclutamento del personale docente.

Si pone, a questo punto, l'interrogativo se per caso la legge n. 296 del 2006 abbia in qualche modo data copertura alle illegittime superfetazioni introdotte dai decreti impugnati, così che la tesi della loro illegittimità andrebbe spostata sulla legge Finanziaria per eventuale contrasto con i principi costituzionali (eguaglianza; imparzialità della pubblica amministrazione; accesso agli uffici pubblici sulla base del merito e in condizioni di eguaglianza).

A tali fini occorre innanzitutto ribadire che l'immobilità e/o la cristallizzazione, ovvero l'impossibilità di reinserirsi in graduatoria, sono superfetazioni, che la legge 296 del 2006 non aveva previsto né nominativamente, né concettualmente.

Nella predetta legge, infatti, non vi è traccia né di immobilità né di cancellazione definitiva in caso di mancata presentazione della domanda per un breve periodo di tempo.

Quanto detto esclude che alla legge n. 296 del 2006 possa essere attribuito carattere innovativo e/o abrogativo rispetto alla legge n. 143/2004.

E' noto, infatti, che si ha effetto implicitamente abrogativo quando si manifesta una incompatibilità logica con la vecchia disciplina, tale da rendere impossibile l'applicazione contemporanea di entrambe.

Nel caso di specie questo non accade.

*Anzi, il successivo comma 607, dell'art. 1, della legge Finanziaria, nel prevedere la ridefinizione, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, **si limita a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994, senza, tuttavia, prevedere la cancellazione definitiva dei docenti già inclusi che, per un qualunque motivo, non abbiano presentato la domanda per un breve periodo di tempo.***

*Deve, pertanto, concludersi nel senso che la legge 296/06, lontana dall'offrire copertura a una operazione illegittima che impedisce il reinserimento in graduatoria per i docenti precedentemente cancellati, con la diversa denominazione delle stesse graduatorie provinciali, si è semplicemente limitata ad impedire **nuovi inserimenti di docenti neo abilitati** al fine di "esaurire" i vecchi precari, in vista del nuovo sistema di reclutamento.*

Pertanto, anche per tale verso i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e vanno annullati.

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Inoltre, occorre rilevare che la circostanza che le graduatorie permanenti, introdotte dalla legge 124 del 1999, siano state trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi del comma 605, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, non può assumere alcuna rilevanza.

Infatti, se l'intento iniziale del legislatore con la creazione delle graduatorie ad esaurimento era

quello di non consentire nuovi inserimenti, salvo quelli previsti dalla stessa legge Finanziaria, nonché quello di eliminare il fenomeno del precariato con il completo esaurimento delle graduatorie, è pur vero che di fatto tale ratio è stata completamente disattesa nel corso degli anni.

In particolare, con il D.M. 42/09, è stato consentito ad altri docenti neoabilitati di inserirsi ex novo, nelle suddette graduatorie, e, precisamente:

- ai docenti abilitati e abilitandi IX ciclo SSIS, COBASLID e iscritti a Scienze della Formazione Primaria (art. 5bis della Legge 169/08)

- ai docenti abilitati per effetto della sanatoria disposta dall'art. 36 bis della Legge 14/09 (abilitati in violazione dei requisiti DM 85/05 ex Legge 143/04), e, successivamente, ai docenti abilitati per effetto della sanatoria disposta dalla legge 167/2009 (abilitati in violazione dei requisiti DM 21/05 ex

Legge 143/04);

- dei docenti abilitati all'estero (ex Legge 206 del 20 novembre 2007, che recepisce le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE).

*Orbene, alla luce di tale inversione di rotta dell'Amm.ne Ministeriale, di "Sbloccare" le graduatorie ad esaurimento, consentendo l'accesso ai docenti su elencati, non si comprende la decisione di impedire il reinserimento in graduatoria di coloro i quali, già inseriti, **per un breve periodo di tempo non abbiano presentato la domanda.***

Tale comportamento risulta essere del tutto illogico oltre che discriminatorio.

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'.

Inoltre, il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanze on line" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Ora, considerato che gli odierni ricorrenti non risultano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

L'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", del citato Decreto al comma 2, lettera b), tuttavia, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]".

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia

stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del **quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.**

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone "Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... **con esclusione di qualsiasi altro mezzo**, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

I successivi commi stabiliscono che:

"2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore."

*L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate **anche** per fax e via telematica.*

*Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso **non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.***

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare tamquam non essent le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Ambiti Territoriali Provinciali".

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la scelta dell'Amm.ne resistente di non consentire ai docenti che erano precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria, comporta per loro la perdita di chances occupazionali o, addirittura, la possibilità di essere nominati in ruolo.

Infatti, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

Da ciò ne consegue che il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato all'insegnamento, condanna detto personale ad uno stato di precariato permanente.

P.Q.M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, ne è esente in quanto i ricorrenti, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente

giudizio, non hanno avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a euro 32.298,699, così come già documentato in occasione del deposito del ricorso introduttivo.

*Avv. Pasquale Marotta
che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto".*

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale 1013/2013 nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

LA PRESENTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, RELATIVA ALLE GRADUATORIE SOPRA RIPORTATE, VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 3518/2014 EMESSA DALLA SEZIONE III BIS DEL TAR LAZIO - ROMA, NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI RIPORTATI NEGLI ELENCHI ALLEGATI, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO.